



Settala, 03 febbraio 2025

Circ. n.167

A tutto il personale scolastico DOCENTE e ATA
Alle famiglie
Al DSGA
All'albo

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO NELLE SCUOLE

Si ricorda al personale scolastico e a tutta l'utenza che, in base al Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104 art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), **è assolutamente vietato fumare sigarette tradizionali e sigarette elettroniche in tutti i locali chiusi e in tutti i luoghi all'aperto rientranti nelle pertinenze della scuola, compreso il porticato, il cortile antistante la scuola, l'area verde della scuola e ogni altro luogo interno alle recinzioni della sede dell'Istituto.**

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. **Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.**": quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;

2. **È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie**, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale;

3. **Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie** di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n.584, e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, e come deliberato nel regolamento approvato dal Consiglio di istituto del giorno 22 settembre 2022, Il Dirigente scolastico dispone che è fatto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori:

- di fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne di tutti i plessi dell'Istituto ;
- di utilizzare sigarette elettroniche sia negli spazi interni che nelle pertinenze esterne di tutti i plessi dell'Istituto

Il divieto di fumo interessa tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende ai genitori e visitatori eventuali che si trovino nelle aree di cui sopra. Chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 189 della Legge 311/2004 ancora vigente; in caso di perpetrata violazione del suddetto divieto ad opera del personale della scuola, saranno presi appositi provvedimenti disciplinari.

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme in parola, segnalando **al Dirigente o in Vicepresidenza o ai referenti di plesso**, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione del citato decreto legge e delle presenti disposizioni anche mediante l'identificazione delle persone che violano le predette disposizioni.

Si rammenta al personale docente che:

- La violazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni impartite dal Dirigente e/o delle norme di sicurezza e sul divieto antifumo costituisce comportamento rilevante sul piano disciplinare, e sarà soggetto alle sanzioni di legge e ai provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento interno.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Frazzetta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 D.L.39/1993)